CATTOLICA
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
DAL 1896

In caso di mancato recapito restituire a:
Koinè Srl c/o Firenze CMP Accettazione G.C.
50019 Sesto Fiorentino FI

CATTOLICA ASS.NI SOC. COOP.
Agenzia di: ASCOLI PICENO NAPOLI
VIA MARINI 9, 9
63100 ASCOLI PICENO

Verona, 28 NOVEMBRE 2018

MBPA/NE/0090/2015 - 2015-05-06 - DCOPI0310

ID:DBJ3E2JFCJR

SCAT NO *

00000251191_00000525
P.Time Base fata1
MIX-AN P1 c6,P 1070

COMUNE DI SMERILLO
VIA DANTE ALIGHIERI, 14
63856 SMERILLO FM

Comune di Smerillo Prot.n.0005306 del 11-12-2018 arrivo Cat.4 Cl.13

***OGGETTO: Avviso di scadenza***
***Informativa sul nuovo attestato di rischio e sulla protezione dei dati***

Gentile Cliente,
il prossimo 15.01.2019 scadrà la Sua polizza auto n° 05100633000037 del veicolo con targa BL012R. Le ricordiamo che la copertura opererà comunque fino alle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza.

Può trovare e consultare l'attestato di rischio che certifica la Sua situazione assicurativa R.C. Auto, nell'apposita area riservata ai Clienti del sito www.cattolica.it, cui potrà accedere tramite le credenziali già in Suo possesso o comunque acquisibili nell'area riservata.
L'attestato di rischio è disponibile per la consultazione trenta giorni prima della scadenza del Suo contratto.

Cogliamo l'occasione per comunicarLe due importanti novità nel quadro normativo.

La prima è che l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS, in data 2 maggio 2018 ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 i provvedimenti n. 71 e 72 stabilendo nuove regole nell'ambito della gestione dell'attestato di rischio.
Dopo la "digitalizzazione" del 1° luglio 2015, che ha visto la sostituzione del documento cartaceo con la memorizzazione dei dati nella Banca Dati degli attestati e la possibilità di visualizzarli nell'apposita area riservata sopra descritta, l'IVASS, con i nuovi provvedimenti, ha deciso di:

- ampliare, dal 1° gennaio 2019, la storia assicurativa (intesa come assenza/presenza di sinistri nel tempo) registrata sull'attestato nella "Tabella della sinistrosità pregressa";
- rendere più efficiente, dal 1° agosto 2018, l'aggiornamento dei dati sulla sinistrosità, grazie a modalità di gestione informatica più dinamiche della Banca Dati;
- inserire nuove regole per la gestione della classe di merito.

La seconda novità è che dal 25 maggio 2018 è divenuto attuativo per tutti i paesi dell'Unione Europea il regolamento n. 2016/679 in materia di protezione dei dati

Maggiori dettagli sulle principali novità introdotte dall'organo di Vigilanza e dall'UE sono riportate sul retro della presente comunicazione e nell'area riservata ai clienti del sito www.cattolica.it.

Per qualsiasi necessità e per informazioni sulla nuova proposta, si può rivolgere al Suo Agente che Le fornirà tutte le opportune indicazioni e la necessaria assistenza.

Cordiali saluti.

LA DIREZIONE

Comune di Smerillo Prot.n.0005306 del 11-12-2018 arrivo Cat.4 Cl.13

## PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DALL'IVASS CON IL PROVVEDIMENTO 71/2018

Di seguito riepiloghiamo le principali novità stabilite dall'Organo di Vigilanza nella forma Domande&Risposte per rendere più agevole l'informazione su contenuti assicurativi piuttosto complessi.

**Che cos'è la "Tabella della sinistrosità pregressa" e che cosa cambia?**

Si tratta di una tabella nella quale è riassunta la storia assicurativa dei sinistri che hanno coinvolto il veicolo. L'attuale normativa prevede che vengano indicati i sinistri degli ultimi 5 anni (+ l'anno corrente). A partire da gennaio 2019, la tabella verrà arricchita progressivamente di una anno per volta fino a rappresentare la storia assicurativa di 10 anni. Esemplificando: da gennaio 2019 la tabella riporterà la storia degli ultimi 6 anni (+ l'anno corrente), da gennaio 2020 la tabella riporterà la storia degli ultimi 7 anni (+ l'anno corrente) e così via fino a raggiungere nel 2023 i 10 anni di valorizzazione.

**Come si aggiornerà la "Tabella della sinistrosità pregressa"?**

Nelle attestazioni di rischio elaborate per contratti in scadenza dal 1° agosto 2018, viene introdotto un nuovo codice denominato Identificativo **Univoco di Rischio (IUR)** generato dall'abbinamento tra l'avente diritto dell'attestato di rischio, di norma il proprietario (o se diverso il locatario, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'intestatario temporaneo registrato sulla carta di circolazione) e il veicolo assicurato. Lo IUR consente l'aggiornamento constante della "Tabella della sinistrosità pregressa" presente nella Banca Dati degli attestati anche in caso di cambio del veicolo o della compagnia di assicurazione rendendo così l'attestato dinamico. Attraverso lo IUR, quindi, la gestione di eventuali sinistri definiti tardivamente o riscattati o la cui percentuale di responsabilità si modifica nel tempo ecc... si semplifica riducendo al minimo la perdita di dati o il margine di errore dovuto a processi gestionali spesso manuali e laboriosi.

**Che cos'è un sinistro "tardivo"?**

E' un sinistro pagato da una compagnia di assicurazioni, in tutto o in parte, nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della polizza, o dopo la scadenza del contratto stesso, e che, nel caso di cambio di compagnia da parte dell'assicurato responsabile del predetto sinistro, non viene indicato nell'attestato di rischio. Con l'attestato dinamico, introdotto dalla nuova normativa, anche i sinistri tardivi, seppur a posteriori e purchè pagati non oltre 5 anni dalla loro denuncia, concorreranno all'aggiornamento della "Tabella della sinistrosità pregressa".

**Come avviene l'imputazione di un sinistro tardivo?**

La compagnia che ha gestito il sinistro "tardivo" provvede a trasmetterlo obbligatoriamente alla Banca Dati degli attestati abbinato al codice IUR. La Banca Dati, tramite lo IUR, individua la compagnia che sta assicurando il veicolo e segnala, alla stessa, la presenza del sinistro "tardivo" che dovrà essere indicato nella "Tabella della sinistrosità pregressa". La compagnia che ha ricevuto la segnalazione in occasione della scadenza annuale di rinnovo provvederà ad indicare nell'attestato di rischio il sinistro tardivo e a riclassificare il contratto.

Con la procedura di "riciclo" oltre ai sinistri tardivi saranno gestiti anche i casi di "riscatto" del sinistro, ossia il sinistro che l'assicurato rimborsa tardivamente alla compagnia che lo ha liquidato per evitare lo scatto del malus, ma anche i casi di cancellazione di un sinistro per erronea registrazione, la modifica della percentuale di responsabilità ecc...

**Cosa succede se il sinistro tardivo viene in seguito riscattato?**

Nel caso in cui, sul contratto in essere al momento del sinistro, sia prevista, e il cliente se ne avvalga, la possibilità di rimborsare il sinistro alla compagnia che lo ha pagato, questa dovrà segnalare tale evento alla Banca Dati degli attestati in combinazione con lo IUR. La Banca Dati, tramite lo IUR, individuerà la compagnia che sta assicurando il veicolo segnalandole la presenza di un riscatto. Conseguentemente la compagnia che riceve la segnalazione in occasione della scadenza annuale di rinnovo provvederà ad eliminare il sinistro dalla tabella della sinistrosità pregressa dell'attestato e a riclassificare il contratto.

**A chi deve essere indirizzata la richiesta di informazioni sul sinistro tardivo indicato nell'attestato di rischio?**

L'eventuale richiesta di informazioni sul sinistro "tardivo" va indirizzata alla compagnia che lo ha pagato. Per individuare tale compagnia il contraente o il proprietario del veicolo potrà rivolgersi all'assicuratore con cui è in corso il contratto R.C.Auto o che ha assicurato per ultimo il veicolo, il quale potrà fornire gli estremi della compagnia che ha gestito e pagato il sinistro tardivo.

## PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DALL'IVASS CON IL PROVVEDIMENTO 72/2018

Di seguito riepiloghiamo i casi in cui l'IVASS ha stabilito che è possibile conservare la classe di Conversione Universale (CU):

- trasferimento della proprietà del veicolo da: una pluralità di proprietari ad uno o più di essi; tra coniugi, conviventi civili e di fatto; a favore degli eredi conviventi con il "de cuius"; dalla ditta individuale al titolare (persona fisica) e viceversa, dal socio alla società di persone e viceversa; tra società di persone o capitali limitatamente ai casi di trasformazione, fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda;
- per un veicolo posto in conto vendita o rubato e successivamente riassicurato a nome del medesimo proprietario perché invenduto o ritrovato;
- per un nuovo veicolo acquistato dal soggetto identificato come temporaneo intestatario da almeno 12 mesi (ai sensi del comma 2, art. 247bis, D.P.R. N.495/1992) sul libretto di un veicolo di proprietà di un portatore di handicap,
- reimmatricolazione del veicolo con modifica della destinazione d'uso del veicolo (es. un autocarro che viene reimmatricolato come autovettura).

## PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO UE 2016/679

La Società Fata , in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, invariate le finalità e modalità di trattamento ai sensi delle informative vigenti comunica che l'interessato potrà beneficiare, con effetto dall'entrata in attuazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 2016/679 (di seguito Reg. Ue), e precisamente dal 25 maggio 2018, dei seguenti diritti:

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato. L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg. Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo.
Inoltre relativamente ai tempi di conservazione dei dati personali si precisa che:
I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività/finalità descritte nell'informativa ed in particolare per il tempo previsto per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari, fatti salvi i termini prescrizionali previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di marketing e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile".